

Dichiarazione sulla libertà religiosa

**Il diritto della persona e delle comunità
alla libertà sociale e civile
in materia religiosa**

I

ASPETTI GENERALI DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA

1. Nell'età contemporanea gli esseri umani divengono sempre più consapevoli della propria dignità di persone(1) e cresce il numero di coloro che esigono di agire di loro iniziativa, esercitando la propria responsabile libertà, mossi dalla coscienza del dovere e non pressati da misure coercitive. Parimenti gli stessi esseri umani postulano una giuridica delimitazione della pubblica potestà affinché non siano troppo circoscritti i confini all'onesta libertà tanto delle singole persone quanto delle associazioni. La quale esigenza di libertà nella convivenza umana riguarda soprattutto i valori dello spirito, e in primo luogo il libero esercizio della religione nella società. Considerando diligentemente tali aspirazioni degli animi e, proponendosi di dichiarare quanto e come siano conformi alla verità e alla giustizia, questo Concilio Vaticano rimedita la tradizione sacra e la dottrina della Chiesa, dalle quali trae nuovi elementi sempre in armonia con quelli già posseduti.

Anzitutto il Sacro Concilio professa che lo stesso Iddio ha fatto conoscere al genere umano la via, attraverso la quale gli uomini, servendolo, possono in Cristo trovare salvezza e divenire beati. Questa unica vera religione crediamo che sussista nella Chiesa cattolica e apostolica, alla quale il Signore Gesù ha affidata la missione di comunicarla a tutti gli uomini, dicendo agli Apostoli: « Andate dunque, istruite tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto quello che io vi ho comandato » (Matt. 28, 19-20). E tutti gli esseri umani sono tenuti a cercare la verità, specialmente in ordine a Dio e alla sua Chiesa, e sono tenuti ad aderire alla verità man mano che la conoscono e a renderle omaggio.

Il Sacro Concilio professa pure che questi doveri attingono e vincolano la coscienza degli uomini, e che la verità non si impone che in virtù della stessa verità, la quale si diffonde nelle menti soavemente e insieme con vigore. E poichè la libertà religiosa, che gli esseri umani esigono nell'adempiere il dovere di onorare Iddio, riguarda l'immunità dalla coercizione nella società civile, essa lascia intatta la dottrina tradizionale cattolica sul dovere morale dei singoli e delle società verso la vera religione e l'unica Chiesa di Cristo. Inoltre il Sacro Concilio, trattando di questa libertà religiosa, si propone di enucleare la dottrina dei Sommi Pontefici più recenti intorno ai diritti inviolabili della persona umana e all'ordinamento giuridico della società.

(1) Cfr. Ioannes XXIII, Litt. Encycl. *Pacem in terris*, 11 aprilis 1963; A.A.S. 55, 1963, p. 279; *ibid.* p. 265; Pius XII, *Nuntius radiophonicus*, 24 dec. 1944; A.A.S. 37, 1945, p. 14.

(2) Cfr. Ioannes XXIII, Litt. Encycl. *Pacem in terris*, 11 aprilis 1963; A.A.S. 55, 1963, pp. 260-261; Pius XII, *Nuntius radiophonicus*, 24 dec. 1942; A.A.S. 35, 1943, p. 19; Pius XI, Litt. Encycl. *Mit brennender Sorge*, 14 martii 1937; A.A.S. 29, 1937, p. 160; Leo XIII Litt. Encycl. *Libertas praestantissimum*, 20 iunii 1888; *Acta Leonis XIII* 8, 1888, pp. 237-238.

2. Oggetto e fondamento della libertà religiosa

Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il diritto alla libertà religiosa. Il contenuto di una tale libertà è che gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte di singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potestà umana, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza nè sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità ad essa: privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata. Inoltre dichiara che il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana, quale si conosce, sia per mezzo della parola di Dio rivelata che tramite la stessa ragione(2). Questo diritto della persona umana alla libertà religiosa deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile nell'ordinamento giuridico della società.

A motivo della loro dignità tutti gli esseri umani, in quanto sono persone, dotate cioè di ragione e di libera volontà e perciò investiti di personale responsabilità, sono dalla loro stessa natura e per obbligo morale tenuti a cercare la verità, in primo luogo quella concernente la religione. E sono pure tenuti ad aderire alla verità una volta conosciuta e ad ordinare tutta la loro vita secondo le sue esigenze. Ad un tale obbligo però gli esseri umani non sono in grado di soddisfare, in modo rispondente alla loro natura, se non godono della libertà psicologica e nello stesso tempo dell'immunità dalla coercizione esterna. Non si fonda quindi il diritto alla libertà religiosa su una disposizione soggettiva della persona, ma sulla sua stessa natura. Per cui il diritto ad una tale immunità perdura anche in coloro che non soddisfano all'obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa, e il suo esercizio, qualora sia rispettato l'ordine pubblico informato a giustizia, non può essere impedito.

3. Libertà religiosa e rapporto dell'uomo con Dio

Quanto sopra esposto appare con maggiore chiarezza, qualora si consideri che norma suprema della vita umana è la legge divina, eterna, oggettiva e universale, per mezzo della quale Iddio, con sapienza e amore, ordina, dirige e governa l'universo e la società umana. E Iddio rende partecipe l'essere umano della sua legge, cosicchè l'uomo, sotto la sua guida soavemente provvida, possa sempre meglio conoscere l'immutabile verità. Perciò ognuno ha il dovere e quindi il diritto di cercare la verità in materia religiosa, utilizzando i mezzi idonei per formarsi giudizi di coscienza retti e veri secondo prudenza.

La verità però va cercata in modo rispondente alla dignità della persona umana e alla sua natura sociale: e cioè con una ricerca condotta liberamente, con l'aiuto del magistero istituzionalizzato, per mezzo della comunicazione e del dialogo, con cui, allo scopo di aiutarsi vicendevolmente nella ricerca, gli uni

rivelano agli altri la verità che hanno scoperta o che ritengono di avere scoperta, e alla verità conosciuta si deve aderire fermamente con assenso personale.

Gli imperativi della legge divina l'uomo li coglie e li riconosce attraverso la sua coscienza; la quale è tenuto a seguire fedelmente per raggiungere il suo fine che è Dio. Non si deve quindi costringerlo ad agire contro la sua coscienza. E non si deve neppure impedirgli di agire in conformità ad essa, soprattutto in campo religioso. Infatti l'esercizio della religione, per sua stessa natura, consiste anzitutto in atti interni volontari e liberi, con i quali l'essere umano si dirige immediatamente verso Dio: i quali atti da un'autorità meramente umana non possono essere nè comandati nè proibiti (3). Però la stessa natura sociale dell'essere umano esige che egli esprima esternamente gli atti interni di religione, comunichi con altri in materia religiosa, professi la propria religione in modo comunitario.

Si fa quindi ingiuria alla persona umana e allo stesso ordine stabilito da Dio agli esseri umani, se si nega ad essi il libero esercizio della religione nella società, una volta rispettato l'ordine pubblico informato a giustizia.

Inoltre gli atti religiosi, con i quali in forma privata e pubblica gli esseri umani con decisione interiore si dirigono a Dio, trascendono per loro natura l'ordine delle cose terrestri e temporali. Quindi la potestà civile, il cui fine proprio è di attuare il bene comune temporale, deve certamente rispettare e favorire la vita religiosa dei cittadini, però evade dal campo della sua competenza se presume di dirigere o di impedire gli atti religiosi.

4. La libertà delle comunità religiose

La libertà religiosa, che compete alle singole persone, si deve ritenere che compete ad esse anche quando agiscono comunitariamente. Le comunità religiose infatti sono postulate dalla natura sociale tanto degli esseri umani quanto della stessa religione.

A tali comunità pertanto, posto che le giuste esigenze dell'ordine pubblico non siano violate, deve essere riconosciuto il diritto di esseri immuni da ogni misura coercitiva nel reggersi secondo norme proprie, nel prestare al supremo Nume il culto pubblico, nell'aiutare i propri membri ad esercitare la vita religiosa, nell'alimentarli della propria dottrina e nel promuovere quelle istituzioni nelle quali i loro membri cooperino gli uni con gli altri ad informare la vita secondo i principi della propria religione.

Parimenti alle comunità religiose compete il diritto di non essere impedito con leggi o con atti amministrativi della potestà civile di scegliere, educare, nominare e trasferire i propri ministri, di comunicare con le autorità e con le comunità religiose che vivono in altre regioni della terra, di costruire edifici religiosi, di acquistare e di godere di beni adeguati.

Le comunità religiose hanno anche il diritto di non essere impedito di insegnare e di testimoniare pubblicamente la propria fede a voce e per iscritto. Però nel diffondere la fede religiosa e nell'introdurre costumanze religiose si deve evitare ogni modo di procedere in cui ci siano spinte coercitive o sollecitazioni disoneste o stimoli meno retti, specialmente nei confronti di persone immature o bisognose: un tale modo di agire va considerato come abuso del proprio diritto e come lesione del diritto altrui.

Inoltre la libertà religiosa comporta pure che le comunità religiose non siano proibite di manifestare liberamente la virtù

singolare della propria dottrina nell'ordinare la società e nel vivificare ogni umana attività. Infine nel carattere sociale della natura umana e della stessa religione si fonda il diritto in virtù del quale gli esseri umani, mossi dalla propria convinzione religiosa, possano liberamente riunirsi e dar vita ad associazioni educative, culturali, caritative, sociali.

5. La libertà religiosa della famiglia

Ad ogni famiglia, società che gode di un diritto proprio e primordiale, compete il diritto di ordinare liberamente la propria vita religiosa domestica sotto la direzione dei genitori: ai quali spetta pure il diritto di determinare l'educazione religiosa da impartirsi ai propri figli secondo la propria persuasione religiosa. Quindi deve essere dalla potestà civile riconosciuto ai genitori il diritto di scegliere, con vera libertà, le scuole e gli altri mezzi di educazione, e per una tale libertà di scelta non debbono essere aggravati, nè direttamente nè indirettamente, da oneri ingiusti. Inoltre i diritti dei genitori sono violati se i figli sono costretti a frequentare lezioni scolastiche che non corrispondano alla persuasione religiosa dei genitori o se viene imposta un'unica forma di educazione dalla quale sia esclusa ogni formazione religiosa.

6. Cura della libertà religiosa

Poichè il bene comune della società — che si concreta nell'insieme delle condizioni sociali grazie alle quali gli uomini possono perseguire il loro perfezionamento più riccamente e con maggiore speditezza — consiste soprattutto nell'esercizio dei diritti della persona umana e nell'adempimento dei rispettivi doveri (4), adoprarsi positivamente per il diritto alla libertà religiosa spetta tanto ai cittadini quanto ai gruppi sociali, alle potestà civili, alla Chiesa e alle altre comunità religiose: a ciascuno nel modo ad esso proprio, tenuto conto del loro specifico dovere verso il bene comune.

Tutelare e promuovere gli inviolabili diritti dell'uomo è dovere essenziale di ogni potestà civile (5). Deve quindi la potestà civile assicurare a tutti i cittadini, con leggi giuste e con altri mezzi idonei, l'efficace tutela della libertà religiosa, e creare condizioni propizie per favorire la vita religiosa cosicchè i cittadini siano realmente in grado di esercitare i loro diritti attinenti alla religione e adempiere i rispettivi doveri, e la società goda dei beni di giustizia e di pace che provengono dalla fedeltà degli uomini verso Dio e verso la sua volontà (6).

Se, considerate le circostanze peculiari dei popoli, nell'ordinamento giuridico di una società viene attribuita ad una determinata comunità religiosa una speciale posizione civile, è necessario che nello stesso tempo a tutti i cittadini e a tutte le comunità religiose venga riconosciuto e sia rispettato il diritto alla libertà in materia religiosa.

Infine la potestà civile deve provvedere che l'uguaglianza giuridica dei cittadini, che appartiene essa pure al bene comune della società, per motivi religiosi non sia, apertamente o in forma occulta, mai lesa, e che non si facciano fra essi discriminazioni.

Da ciò segue che è illecito alla pubblica potestà di imporre ai cittadini con la violenza o con il timore o con altri mezzi la professione di una religione qualsivoglia o la sua negazione, o di impedire che aderiscano ad una comunità religiosa o che vi recedano. E tanto più si agisce contro la volontà di Dio e i sacri diritti della persona e il diritto delle genti quando si usa,

(3) Cfr. Ioannes XXIII, Litt. Encycl. *Pacem in terris*, 11 aprilis 1963. A.A.S. 55, 1963, p. 270; Paulus VI, *Nuntius radiophonicus*, 22 dec. 1964: A.A.S. 57, 1965, pp. 181-182.

(4) Cfr. Ioannes XXIII, Litt. Encycl. *Mater et Magistra*, 15 maii 1961: A.A.S. 53, 1961, p. 417; id., Litt. Encycl. *Pacem in terris*, 11 aprilis 1963: A.A.S. 55, 1963, p. 273.

(5) Cfr. Ioannes XXIII, Litt. Encycl. *Pacem in terris*, 11 aprilis 1963: A.A.S. 55, 1963, pp. 273-274; Pius XII, *Nuntius radiophonicus*, 1 iunii 1941: A.A.S. 33, 1941, p. 200.

(6) Cfr. Leo XIII, Litt. Encycl. *Immortale Dei*, 1 nov. 1885: A.A.S. 18, 1885, p. 161.

in qualunque modo, la violenza per distruggere o per comprimere la stessa religione o in tutto il genere umano o in qualche regione o in un determinato ceto.

II

LA LIBERTA' RELIGIOSA NELLA LUCE DELLA RIVELAZIONE

7. I limiti della libertà religiosa

Il diritto alla libertà in materia religiosa viene esercitato nella società umana, di conseguenza il suo esercizio è regolato da alcune norme.

Nell'esercizio di tutte le libertà si deve osservare il principio morale della responsabilità personale e sociale: nell'esercitare i propri diritti i singoli esseri umani e i gruppi sociali in virtù della legge morale sono tenuti ad avere riguardo tanto ai diritti altrui quanto ai propri doveri verso gli altri e verso il bene comune. Con tutti si è tenuti ad agire secondo giustizia ed umanità.

Inoltre, poichè la società civile ha il diritto alla protezione contro i disordini che si possono verificare sotto pretesto della libertà religiosa, spetta soprattutto alla potestà civile prestare una tale protezione; ciò però deve compiersi non in modo arbitrario o favorendo iniquamente un determinato partito, ma secondo norme giuridiche, conformi all'ordine morale obiettivo: norme giuridiche postulate e dall'efficace difesa dei diritti e della loro pacifica composizione a vantaggio di tutti i cittadini, e da una sufficiente tutela di quella onesta pace pubblica che è un'ordinata convivenza nella vera giustizia, e dalla debita custodia della pubblica moralità. Questi sono elementi che costituiscono la parte fondamentale del bene comune e sono compresi sotto il nome di ordine pubblico. Del resto nella società va rispettata la norma secondo la quale agli esseri umani va riconosciuta la libertà più ampia possibile, e la loro libertà non deve essere limitata se non quando e in quanto è necessario.

8. Educazione all'esercizio della libertà

Nella nostra età gli esseri umani, a motivo di molteplici fattori, vivono in un'atmosfera di compressione e corrono il pericolo di essere privati della facoltà di agire liberamente e responsabilmente. D'altra parte non sembrano pochi quelli che, sotto il pretesto della libertà, respingono ogni dipendenza e apprezzano poco la dovuta obbedienza.

Ragione per cui questo Concilio Vaticano esorta tutti, ma soprattutto coloro che sono impegnati in compiti educativi, ad adoprarsi per formare esseri umani i quali, nel pieno riconoscimento dell'ordine morale, sappiano obbedire alla legittima autorità e siano amanti della genuina libertà, esseri umani cioè che siano capaci di emettere giudizi personali nella luce della verità, di svolgere le proprie attività con senso di responsabilità, e che si impegnino a perseguire tutto ciò che è vero e buono, generosamente disposti a collaborare a tale scopo con gli altri.

La libertà religiosa quindi deve pure essere ordinata a contribuire a che gli esseri umani adempiano con maggiore responsabilità i loro doveri nella vita sociale.

9. La dottrina della libertà religiosa affonda le sue radici nella rivelazione

Quanto questo Concilio Vaticano dichiara sul diritto degli esseri umani alla libertà religiosa ha il suo fondamento sulla dignità della persona, le cui esigenze la ragione umana venne conoscendo sempre più chiaramente attraverso l'esperienza dei secoli. Anzi una tale dottrina sulla libertà affonda le sue radici nella Rivelazione divina, per cui tanto più dai cristiani va rispettata con sacro impegno. Quantunque infatti la Rivelazione non affermi esplicitamente il diritto all'immunità dalla coercizione esterna in materia religiosa, fa tuttavia conoscere la dignità della persona umana in tutta la sua ampiezza, mostra il rispetto di Cristo verso la libertà umana degli esseri umani nell'adempimento del dovere di credere alla parola di Dio, e ci insegna lo spirito che i discepoli di un tanto Maestro devono assimilare e manifestare in ogni loro azione: tutto ciò illustra i principi generali sopra cui si fonda la dottrina della presente dichiarazione sulla libertà religiosa. Inoltre la libertà religiosa nella società è in piena rispondenza con la libertà propria dell'atto di fede cristiana.

10. Libertà dell'atto di fede

Un elemento fondamentale della dottrina cattolica, contenuto nella parola di Dio e costantemente predicato dai Padri (7), è che gli esseri umani sono tenuti a rispondere a Dio credendo volontariamente; nessuno quindi può essere costretto ad abbracciare la fede contro la sua volontà (8). Infatti l'atto di fede è per sua stessa natura un atto libero, giacchè gli esseri umani, redenti da Cristo Salvatore e chiamati (9) in Cristo Gesù ad essere figli adottivi, non possono aderire a Dio che ad essi si rivela, se il Padre non li trae (10) e se non prestano a Dio un ossequio ragionevole e libero. E' quindi pienamente rispondente alla natura della fede che in materia religiosa si escluda ogni forma di coercizione da parte degli esseri umani. E perciò la libertà religiosa non poco contribuisce a creare quell'ambiente sociale nel quale gli esseri umani possono essere invitati senza alcuna difficoltà alla fede cristiana e possono abbracciarla liberamente e professarla con vigore in tutte le manifestazioni della vita.

11. Modo di agire di Cristo e degli Apostoli

Lo stesso Iddio chiama gli esseri umani al suo servizio in spirito e verità, per cui essi sono vincolati in coscienza a rispondere alla loro vocazione ma non coartati. Egli infatti ha riguardo alla dignità della persona umana da Lui creata, che deve godere di li-

(7) Cfr. Lactantius, *Divinarum Institutionum*, lib. v, 19; C.S.E.L. 19, pp. 463-464, 465; P.L. 6, 614 et 616 (cap. 20); S. Ambrosius, *Epistola ad Valentinum Imp.*, Ep. 21; P.L. 16, 1005; S. Augustinus, *Contra litteras Pelliciani*, lib. II, cap. 83; C.S.E.L. 52, p. 112; P.L. 43, 315; cfr. C. 23, q. 5, c. 33 (ed. Friedberg, col. 939); Id., Ep. 23; P.L. 33, 98; Id., Ep. 34; P.L. 33, 132; Id., Ep. 35; P.L. 33, 135; S. Gregorius Magnus, *Epistola ad Virgillum et Theodorum Episcopos Massiliae Galliarum*, Registrum Epistolarum I, 45; M.G.H. Ep. 1, p. 72; P.L. 77, 510-511 (lib. I, ep. 47); Id.; *Epistola ad Iohannem Episcopum Constantinopolitanum*, Registrum Epistolarum III, 52; M.G.H. Ep. 1, p. 210; P.L. 77, 649 (lib. III, ep. 53);

cfr. D. 45, c. 1 (ed. Friedberg, col. 160); Conc. Tolet. IV, c. 57; Mansi 10, 633; cfr. D. 45, c. 5 (ed. Friedberg, col. 161-162); Clemens III: X., V, 6, 9; (ed. Friedberg, col. 774); Innocentius III, *Epistola ad Arelatensem Archiepiscopum*, X., III, 42, 3; (ed. Friedberg, col. 646).

(8) Cfr. C.I.C., c. 1351; Pius XII, *Allocutio* ad Praefatos auditores caeterosque officiales et administratos Tribunalis S. Romanae Rotae, 6 oct. 1946; A.A.S. 38, 1946, p. 394; Id.; Litt. Encycl. *Mystici Corporis*, 29 iunii 1943; A.A.S. 1943, p. 243.

(9) Cfr. Eph. 1, 5.

(10) Cfr. Io. 6, 44.

bertà e agire con responsabilità. Ciò è apparso in grado sovrano in Cristo Gesù, nel quale Iddio ha manifestato se stesso e le sue vie in modo perfetto. Infatti Cristo, che è Maestro e Signore nostro (11), mite ed umile di cuore (12), ha invitato e attratto i discepoli pazientemente (13). Certo ha sostenuto e confermato la sua predicazione con i miracoli per suscitare e confortare la fede negli uditori, ma senza esercitare su di essi alcuna coercizione (14). Ha pure rimproverato la incredulità degli uditori lasciando però la punizione a Dio nel giorno del Giudizio (15). Mandando gli Apostoli nel mondo disse loro: « Chi avrà creduto e sarà stato battezzato, sarà salvo. Chi invece non avrà creduto sarà condannato » (Marc. 16, 16). Conoscendo che la zizania è stata seminata con il grano, comandò di lasciarli crescere tutti e due fino alla messe che avverrà alla fine del tempo (16). Non volendo essere un Messia politico e dominatore con la forza (17), preferì essere chiamato Figlio dell'Uomo che viene « per servire e dare la sua vita in redenzione di molti » (Marc. 10, 45). Si presentò come il perfetto Servo di Dio (18), che « non rompe la canna fessa e non ammorza il lucignolo che fuma » (Matt. 12, 20). Riconobbe la potestà civile e i suoi diritti, comandando di versare il tributo a Cesare, ammonì però chiaramente di rispettare i superiori diritti di Dio: « Rendete a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio » (Matt. 22, 21). Finalmente ha ultimato la sua rivelazione compiendo nella croce l'opera della redenzione, con cui ha acquistato agli esseri umani la salvezza e la vera libertà. Infatti rese testimonianza alla verità (19), però non volle imporla con la forza a coloro che la respingevano. Il suo regno non si erige con la spada (20), ma si costituisce ascoltando la verità e rendendo ad essa testimonianza, e cresce in virtù dell'amore, con il quale Cristo esaltato in croce trae a sé gli esseri umani (21).

Gli Apostoli, istruiti dalla parola e dall'esempio di Cristo, hanno seguito la stessa via. Fin dal primo costituirsi della Chiesa i discepoli di Cristo si sono adoperati per convertire gli esseri umani a confessare Cristo Signore, non però con una azione coercitiva né con artifici indegni del Vangelo, ma anzitutto con la forza della parola di Dio (22). Con vigore annunziavano a tutti il proposito di Dio Salvatore « il quale vuole che tutti gli uomini si salvino ed arrivino alla conoscenza della verità » (1 Tim. 2, 4); nello stesso tempo però avevano riguardo per i deboli sebbene fossero nell'errore, mostrando in tal modo come « ognuno di noi renderà conto di sé a Dio » (Rom. 14, 12) (23) e sia tenuto ad obbedire soltanto alla sua coscienza. Come Cristo, gli Apostoli hanno sempre cercato di rendere testimonianza alla verità di Dio, arditamente osando dinanzi al popolo e ai principi di « annunziare con fiducia la parola di Dio » (Act. 4, 31) (24). Con ferma fede ritenevano che lo stesso Vangelo fosse realmente la virtù di Dio a salvezza di ogni credente (25). Sprezzando quindi tutte « le armi carnali » (26), seguendo l'esempio di mansuetudine e di modestia di Cristo, hanno predicato la parola di Dio pienamente fiduciosi nella divina virtù di questa parola nel distruggere le forze avverse a Dio (27) e nell'avviare gli esseri umani alla fede e all'ossequio di Cristo (28). Come il Maestro, così pure gli Apostoli hanno riconosciuto la legittima autorità civile: « Non vi è infatti potestà se non da Dio » insegna l'Apostolo, il quale perciò comanda: « Ogni anima sia soggetta alle potestà superiori... chi si oppone alla potestà, resiste alla ordina-

zione di Dio » (Rom. 13, 1-5) (29). Nello stesso tempo però non hanno avuto timore di resistere alla pubblica potestà opponendosi alla volontà santa di Dio: « E' necessario obbedire a Dio prima che agli uomini » (Act. 5, 29) (30). La stessa via hanno seguito innumerevoli martiri e fedeli attraverso i secoli e in tutta la terra.

12. La Chiesa segue le tracce di Cristo e degli Apostoli

La Chiesa pertanto, fedele alla verità evangelica, segue la via di Cristo e degli Apostoli quando riconosce come risponderente alla dignità dell'uomo e alla rivelazione di Dio la libertà religiosa e la favorisce. Essa ha custodito e tramandato, nel decorso dei secoli, la dottrina ricevuta da Cristo e dagli Apostoli. E quantunque nella vita del Popolo di Dio, pellegrinante attraverso le vicissitudini della storia umana, di quando in quando si siano avuti modi di agire meno conformi allo spirito evangelico, anzi ad esso contrari, tuttavia ha sempre perdurato la dottrina della Chiesa che nessuno può essere costretto con la forza ad abbracciare la fede.

Il fermento evangelico ha pure diuturnamente operato nell'animo degli esseri umani e molto ha contribuito perchè gli uomini lungo i tempi riconoscessero più largamente e meglio la dignità della propria persona e maturasse la persuasione che la persona nella società deve essere immune da ogni umana coercizione in materia religiosa.

13. La libertà della Chiesa

Fra le cose che appartengono al bene della Chiesa, anzi al bene della stessa città terrena, e che vanno ovunque e sempre conservate e difese da ogni ingiuria, di altissimo valore è certamente la seguente: che la Chiesa nell'agire goda di tanta libertà quanta le è necessaria per provvedere alla salvezza degli esseri umani (31). E' questa infatti la libertà sacra, di cui l'Unigenito Figlio di Dio ha arricchito la Chiesa acquistata con il suo sangue. Ed è proprio della Chiesa siffattamente che quanti l'impugnano, agiscono contro la volontà di Dio. La libertà della Chiesa è principio fondamentale nelle relazioni fra la Chiesa e le potestà pubbliche e l'ordinamento giuridico della società civile.

Nella società umana e dinanzi a qualsivoglia pubblica autorità la Chiesa rivendica a sé la libertà come autorità spirituale, fondata da Cristo Signore, alla quale per mandato divino incombe l'obbligo di andare nel mondo universo a predicare il Vangelo ad ogni creatura (32). Parimenti la Chiesa rivendica a sé la libertà in quanto è una comunità di esseri umani che hanno il diritto di vivere nella società civile secondo i precetti della fede cristiana (33).

Ora se vige la libertà religiosa non solo proclamata a parole nè solo sancita nelle leggi, ma con sincerità tradotta realmente nella vita, in tal caso la Chiesa, di diritto e di fatto, usufruisce di una condizione stabile per l'indipendenza necessaria all'adempimento della sua divina missione: indipendenza nella società che le autorità ecclesiastiche hanno sempre più vigorosamente rivendicato (34). Nello stesso tempo i cristiani, come gli altri esseri umani, godono del diritto civile di non essere impediti di vivere

(11) Cfr. Io. 13, 13.

(12) Cfr. Matth. 11, 29.

(13) Cfr. Matth. 11, 28-30; Jo. 6, 67-68.

(14) Cfr. Matth. 9, 28-29; Marc. 9, 23-24; 6, 5-6; Paulus VI, Litt. Encycl. *Eccliam suam*, 6 aug. 1964; A.A.S. 56, 1964, pp. 642-643.

(15) Cfr. Matth. 11, 20-24; Rom. 12, 19-20; 2 Thess. 1, 8.

(16) Cfr. Matth. 13, 30 et 40-42.

(17) Cfr. Matth. 4, 8-10; Io. 6, 15.

(18) Cfr. Is. 42, 1-4.

(19) Cfr. Io. 18, 37.

(20) Cfr. Matth. 26, 51-53; Io. 18, 36.

(21) Cfr. Io. 12, 32.

(22) Cfr. 1 Cor. 2, 3-5; 1 Thess. 2, 3-5.

(23) Cfr. Rom. 14, 1-23; 1 Cor. 8, 9-13; 10, 23-33.

(24) Cfr. Eph. 6, 19-20.

(25) Cfr. Rom. 1, 16.

(26) Cfr. 2 Cor. 10, 4; 1 Thess. 5, 8-9.

(27) Cfr. Eph. 6, 11-17.

(28) Cfr. 2 Cor. 10, 3-5.

(29) Cfr. 1 Petr. 2, 13-17.

(30) Cfr. Act. 4, 19-20.

(31) Cfr. Leo XIII, *Litterae Officio sanctissimo*, 22 dec. 1887; A.S.S. 20, 1887, p. 269; Id., *Litterae Ex litteris*, 7 aprilis 1887; A.S.S. 19, 1886, p. 465.

(32) Cfr. Marc. 16, 15; Matth. 28, 18-20; Pius XII, Litt. Encycl. *Summi Pontificatus*, 20 oct. 1959; A.A.S. 31, 1959, pp. 445-446.

(33) Cfr. Pius XI, *Litterae Firmissimam constantiam*, 28 martii 1937; A.A.S. 29, 1937, p. 196.

(34) Cfr. Pius XII, *Allocutio Ci riesce*, 6 dec. 1953; A.A.S. 45, 1953, p. 802.

secondo la propria coscienza. Vi è quindi concordia fra la libertà della Chiesa e la libertà religiosa che deve essere riconosciuta come un diritto a tutti gli esseri umani e a tutte le comunità e che deve essere sancita nell'ordinamento giuridico delle società civili.

14. La missione della Chiesa

La Chiesa Cattolica, per ottemperare al divino mandato: «Istruite tutte le genti» (Matt. 28, 19-20) è tenuta ad operare instancabilmente «affinchè la parola di Dio corra e sia glorificata» (2 Thess. 3, 1).

Ardentemente quindi la Chiesa esorta i suoi figli affinché «anzitutto si facciano suppliche, orazioni, voti, ringraziamenti per tutti gli uomini... Ciò infatti è bene e gradito al cospetto del Salvatore e Dio nostro, il quale vuole che tutti gli uomini si salvino ed arrivino alla conoscenza della verità» (1 Tim. 2, 1-4).

I cristiani però nella formazione della loro coscienza devono considerare diligentemente la dottrina sacra e certa della Chiesa (35). Infatti per volontà di Cristo la Chiesa Cattolica è maestra di verità, e sua missione è di annunciare e di insegnare, con competenza, la verità che è Cristo, e nello stesso tempo di dichiarare e di confermare autoritariamente i principi dell'ordine morale che scaturiscono dalla stessa natura umana. Inoltre i cristiani, comportandosi sapientemente con coloro che non hanno la fede s'adoperino a diffondere la luce della vita con ogni fiducia (36) e con forza apostolica, fino all'effusione del sangue, «nello Spirito Santo, con la carità non simulata, con la parola di verità» (2 Cor. 6, 6-7).

Infatti il discepolo verso Cristo Maestro è tenuto dall'obbligo grave di conoscere la verità, da Lui ricevuta, sempre meglio, di annunciarla fedelmente, di difenderla con fierezza, non utilizzando mai mezzi contrari allo spirito evangelico. Nello stesso tempo però la carità di Cristo lo spinge a trattare con amore, con prudenza e pazientemente gli esseri umani che sono nell'errore o nella ignoranza circa la fede (37). Si deve quindi aver riguardo sia ai doveri verso Cristo, il Verbo vivificante che deve essere predicato, sia ai diritti della persona umana, sia alla

misura secondo la quale Iddio attraverso il Cristo distribuisce la sua grazia agli esseri umani che vengono invitati ad accettare e a professare la fede liberamente.

15. Conclusione

Consta pertanto che nella presente età gli esseri umani aspirano di poter professare liberamente la religione sia in forma privata che pubblica; anzi la libertà religiosa nella maggior parte delle costituzioni è già dichiarata diritto civile ed è solennemente proclamata in documenti internazionali (38).

Non mancano però regimi nei quali, anche se nelle loro costituzioni la libertà di culto religioso è riconosciuta, i poteri pubblici tuttavia si sforzano di rimuovere i cittadini dalla professione della religione e di rendere assai difficile e pericolosa la vita alle comunità religiose.

Il Sacro Sinodo, mentre saluta con lieto animo quei segni propizi di questo tempo e denuncia con amarezza questi fatti deplorabili, esorta i cattolici e invita tutti gli esseri umani a considerare con la più grande attenzione quanto la libertà religiosa sia necessaria, soprattutto nella presente situazione della famiglia umana.

E' infatti manifesto che tutte le genti si vanno sempre più unificando, che si fanno sempre più stretti i rapporti fra gli esseri umani di cultura e religione diverse, mentre si fa ognora più viva in ognuno la coscienza della propria responsabilità. Per cui, affinché nella famiglia umana si instaurino e si consolidino relazioni di concordia e di pace, si richiede che ovunque la libertà religiosa sia munita di una efficace tutela giuridica e che siano osservati i doveri e i diritti supremi degli esseri umani attinenti alla libera espressione della vita religiosa nella società.

Faccia Iddio e Padre di tutti che la famiglia umana, diligentemente elevando a metodo nei rapporti sociali l'esercizio della libertà religiosa, in virtù della grazia di Cristo e per l'azione dello Spirito Santo sia condotta alla sublime e perenne «libertà della gloria dei figli di Dio» (Rom. 8, 21).

(35) Cfr. Pius XII, *Nuntius radiophonicus*, 23 martii 1952: A.A.S. 44, 1952, p. 270-78.

(36) Cfr. *Act.* 4, 29.

(37) Cfr. Ioannes XXIII, Litt. Encycl. *Pacem in terris*, 11 aprilis 1963: A.A.S. 55, 1963, pp. 299-300.

(38) Cfr. Ioannes XXIII, Litt. Encycl. *Pacem in terris*, 11 aprilis 1963: A.A.S. 55, 1963, pp. 295-296.